

STATUTO VIS

Aggiornato Pisa 2025

Questo aggiornamento dello Statuto della V.I.S (società Italiana Vestibologia), rappresenta la revisione della precedente versione redatta dai Soci fondatori nel 2013 e delle successive modifiche. Il presente documento è approvato dai soci a maggioranza in occasione del Congresso VIS d Pisa 2025..

Articolo 1

Costituzione

1. L' Associazione denominata "Società Italiana di Vestibologia" (VIS – Vestibology Italian Society) e fondata a Modena nel 2013, ha aggiornato la propria sede, di volta in volta secondo le necessità del Presidente in carica. Trattasi di Associazione scientifica, culturale, apartitica e senza fini politici o di lucro.

2. L'Associazione:

- persegue finalità di formazione, interloquisce con Società ed Associazioni del settore, oltre che essere un punto di riferimento per l'indotto tecnologico del relativo ambito;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua esistenza;
- l'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali cui al successivo Art. 2.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- formare, informare ed aggiornare i professionisti, al fine di migliorare l'assistenza a soggetti affetti da disturbi concernenti i sistemi ed apparati coinvolti nel concetto anatomo-fisiologico di equilibrio e dalle sue manifestazioni patologiche e di promuovere, divulgare e validare l'informazione sia ai professionisti che all'utenza;
- porsi come interlocutrice di altre Associazioni o Società scientifiche a carattere nazionale o internazionale, affini o contigue per interesse al campo della Vestibologia e di essere un punto di riferimento per tutto l'indotto tecnologico, diagnostico e terapeutico innovativo, eventualmente emergente in tale ambito.

2. L'Associazione utilizza mezzi di contatto e divulgazione scientifica, tra i quali:

- sito web con homepage free il cui accesso è consentito anche ad utenti non medici e a medici non iscritti all'associazione ed aree riservate con contenuti esclusivi, riservate ai soli iscritti;
- Social (ad esempio LinkedIn, Facebook).

3. Ulteriori attività previste:

- bacheca degli eventi nazionali e internazionali;
- selezione di abstract / articoli scientifici free access i cui Autori sono Soci VIS;
- un evento scientifico ufficiale di natura congressuale denominato "Aggiornamenti in Vestibologia" a cadenza biennale e uno o più corsi formativi annuali riguardanti la materia otoneurologica in lingua italiana o inglese;
- Come da precedente delibera del C.D., la VIS riconosce Audiology Research quale rivista scientifica di riferimento. I Soci iscritti potranno usufruire delle previste agevolazioni sulle eventuali pubblicazioni e attività promosse dalla rivista di cui sopra,

Articolo 3

Associati o Soci

1. All' associazione possono afferire come soci quanti siano interessati alle scienze di base e clinico/applicative riguardanti il sistema dell'equilibrio nelle sue afferenze vestibolari, uditive, visive e propriocettive , nelle sue efferenze nonchè nelle rappresentazioni nel sistema nervoso e nella sfera cognitivo e psichica. Condizioni queste alla base del determinismo delle malattie caratterizzate da vertigine e disequilibrio, oltre che di altri sintomi correlati.
2. Quanti formuleranno domanda di iscrizione dovranno essere provvisti di laurea in Medicina e Chirurgia ed essere specialisti o specializzandi in ORL e/o audiologia, neurologia, oculistica, fisiatria, neurochirurgia o provvisti di Master Universitario di Vestibologia. Potranno altresì richiedere di essere ammessi quanti provvisti di laurea triennale tecnica o diploma equipollente affini alle specializzazioni di cui sopra.
3. Relativamente all'accettazione definitiva di ogni domanda di adesione, si ricorda che essa è subordinata a quanto previsto dall'art 7 del presente statuto.
- 4 Gli Associati possono svolgere per l' associazione attività non retribuita.
- 5 Nella domanda di adesione, l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- 6 Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c: Indegnità confermata da delibera del Consiglio Direttivo. In quest' ultimo caso è ammesso, avverso la suddetta delibera, ricorso al collegio probiviri (art 7), il quale decide in via definitiva

Articolo 4

Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall' appartenenza all' associazione.

2. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare, secondo quanto espresso nell'Art. 13, le quote sociali e gli eventuali contributi nell'ammontare stabiliti dall'assemblea.

3. Gli Associati sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5

Organi

Sono organi della VIS:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

2. Essendo tra i suoi compiti approvare i bilanci annuali, l'assemblea si riunisce, in via ordinaria in occasione del Congresso Nazionale o degli Aggiornamenti in Vestibologia" (entrambi a cadenza biennale ma "alternati" tra loro) e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli

associati. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega ricevuta da altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun Associato non può essere titolare di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Consiglio Direttivo con le modalità previste dall'art 7;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 16

- 9 Potranno partecipare all'Assemblea con diritto di voto, o comunque delegare, quanti saranno in regola con l'iscrizione alla VIS alla data del 31 luglio dell'anno coincidente con l'assemblea elettiva o comunque almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa..

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 membri più il past president come oltre descritto., così suddivisi:

- a. Presidente

- b. Vice-Presidente
- c. Segretario
- d. Consiglieri (in numero di 4).
- e. Past president

possono farne parte, previa domanda scritta, corredata di curriculum e delibera di conferma da parte del CD, tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale annuale, secondo quanto previsto nell'Art.13. Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Non possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione, e non possono ottenere nessun tipo di incarico, coloro i quali abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione stessa.

In fase di candidatura, il candidato deve sottoscrivere sotto la propria responsabilità una dichiarazione che attesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

La sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato rende ineleggibile alla carica sociale e, se sopravvenuta, ne comporta l'immediata decadenza.

f.

- g. Situazioni di particolare merito o necessità possono portare all'elezione di uno o più Consiglieri Aggiunti, che non avranno diritto di voto, ma potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo
- h. Nelle sedute assembleari che prevedano l'elezione del nuovo CD, il CD uscente ha la facoltà di approvare e successivamente proporre all'Assemblea una o più liste costituite da sette candidati consiglieri, ivi incluso l'aspirante presidente. Al fine di consentire al socio una votazione responsabile, ogni lista proporrà un proprio programma. Risulterà eletta la lista con il numero globale maggiore di voti e non sono ammissibili passaggi di candidati tra le liste. Inoltre, ogni singolo candidato consigliere potrà far parte di una sola delle liste proposte all'Assemblea. I sette consiglieri della lista eletta in Assemblea a maggioranza dei soci, voteranno a loro volta per la scelta di Presidente, vice-presidente e segretario.

2. Collegio dei Probiviri (in numero di 3), eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo, con funzione di delibera arbitrale su eventuali contenziosi riguardanti la Società, il Consiglio Direttivo o i Soci.

3. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza o in via telematica almeno una volta ogni 12 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, email).

6. La convocazione può avvenire su richiesta anche di uno solo dei componenti del CD; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

7. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- respingere eventuali domande di affiliazione societaria/enti/istituzioni o patrocinio di eventi sociali o scientifici;

- accogliere o rigettare richiesta di patrocini.
- nominare i soci onorari
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale (Provider o altro);

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Assemblea è eletto dal CD a maggioranza dei propri componenti (vedi Art. 7, comma 1f).
2. Scegli la sede e l'istituto di credito al quale fare riferimento per la durata del suo mandato.
3. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7 comma 4.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di parità nelle votazioni il parere del Presidente è dirimente.
7. In caso di assenza, impedimento o decesso, le sue funzioni spettano al Vice-sino a nuova elezione.
8. Coadiuvato se necessario dal personale di supporto (Provider esterno incaricato o altro), predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile successivo il bilancio

preventivo del nuovo esercizio.

9. Coadiuvato dal personale (Provider esterno incaricato o altro), provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

10. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- si interfaccia con il personale (Provider o altro) e con il Presidente /Vice-presidente nell'espletamento delle varie attività societarie.

Articolo 11

Past President

Per Past President si intende il Presidente, non ad interim, del precedente consiglio direttivo VIS.

- Fa parte di diritto del nuovo consiglio direttivo con diritto di voto.
- Come affermato in precedenza non può essere eletto Presidente del Consiglio direttivo per due mandati di seguito.
- Nulla osta alla sua candidatura nelle liste elettive

Articolo 12

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto tra gli organi e gli Associati oppure tra gli Associati stessi, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro unico, il quale giudicherà ex bono ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. L' arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di appartenenza.

ART13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Il Presidente non può essere rieletto per due mandati consecutivi.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 14

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:
 - fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dagli associati

fondatori;

- contributi versati dagli Associati al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Articolo 15

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata annualmente alla prima riunione. Essa è annuale, con validità 01/01 – 31/12, qualunque sia la data del versamento dell'Associato, non è frazionabile né ripetibile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. Sono esonerati dal versamento della quota associativa gli i medici specializzandi, i medici che stanno frequentando il master universitario di vestibologia e i soci onorari.
3. I soci con laurea triennale affine alle specializzazioni afferenti alla vestibologia, di cui all'Art. 3 - comma 1, godranno di una quota ridotta deliberata annualmente dal CD alla prima riunione.
4. Il proprio status professionale all'atto dell'iscrizione, verrà espresso in forma di autocertificazione confermata e sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità personale in caso di dichiarazione falsa o mendace.
5. Gli Associati facenti parte dell'Assemblea non in regola con il pagamento delle quote associative annuali previste, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 16

Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio sociale dell'associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
2. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il mese di aprile successivo il bilancio preventivo del nuovo esercizio. Essi vengono poi sottoposti all'Assemblea che ne deciderà l'approvazione a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Articolo 17

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate dal Consiglio Direttivo e da esso approvate, presentate all'Assemblea da uno degli organi (CD o Collegio dei Probiviri). Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.